

DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2021 37/2021/R/EEL

<u>APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "SOMPLAGO (IT) – WÜRMLACH (AT) EXEMPTION</u>
<u>APPLICATION – JOINT OPINION OF THE NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES ARERA AND</u>
<u>E-CONTROL"</u>

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1144° riunione del 2 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento (CE) 714/2009);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall'1 gennaio 2021 (di seguito: direttiva 2019/944/UE);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento (UE) 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: d.l. 239/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 323/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2020/R/eel);



- il documento per la consultazione dell'Autorità 587/2013/R/eel del 13 dicembre 2013;
- l'istanza di esenzione del progetto "Somplago (IT) Würmlach (AT)" (nel seguito: *interconnector* Somplago Würmlach) inviata in data 18 dicembre 2019 dalla società Alpe Adria Energia srl (di seguito: AAE) al Ministero dello Sviluppo Economico e al regolatore austriaco "E-Control" (di seguito: E-Control) (prot. Autorità 35072 del 23 dicembre 2019, di seguito: comunicazione 18 dicembre 2019);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 febbraio 2020 all'Autorità (prot. Autorità 4081 del: 05 febbraio 2020, di seguito: lettera 5 febbraio 2020);
- la lettera del responsabile dell'ufficio speciale regolazione euro-unitaria dell'Autorità alla Commissione europea e ad ACER del 14 febbraio 2020 (prot. Autorità 5306 del 14 febbraio 2020, di seguito lettera 14 febbraio 2020);
- la comunicazione di AAE a TERNA (prot. Autorità 11322 del 2 aprile 2020);
- la comunicazione di TERNA al Ministero dello Sviluppo Economico del 6 aprile 2020 (prot. Autorità 11611 del 6 aprile 2020);
- la comunicazione di TERNA al Ministero dello Sviluppo Economico del 5 giugno 2020 (prot. Autorità 0017595 del: 05 giugno 2020, di seguito comunicazione 5 giugno 2020);
- la comunicazione di AAE al Ministero dello Sviluppo Economico dell'1 luglio 2020 (prot. Autorità 21035 del: 02 luglio 2020, di seguito comunicazione 1 luglio 2020);
- la comunicazione di AAE al Ministero dello Sviluppo Economico e a E-Control del 30 luglio 2020 (prot. Autorità 24955 del 31 luglio 2020, di seguito: comunicazione 30 luglio 2020);
- la lettera dell'Autorità e E-Control a TERNA e APG (di seguito: i TSO) del 28 settembre 2020 (prot. Autorità 30536 del 28 settembre 2020 (di seguito: lettera 28 settembre 2020);
- la comunicazione di TERNA all'Autorità e E-Control del 3 novembre 2020 (prot. Autorità 35537 del 3 novembre 2020, di seguito comunicazione 3 novembre 2020);
- la comunicazione di AAE all'Autorità del 23 dicembre 2020 (prot. Autorità 1437 del 13 gennaio 2021, di seguito: prima comunicazione 23 dicembre 2020);
- la comunicazione di TERNA all'Autorità del 23 dicembre 2020 (prot. Autorità 2399 del: 19 gennaio 2021, di seguito seconda comunicazione 23 dicembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

 allo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, l'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 prevede:



- al comma 1, che gli interconnettori in corrente continua possano essere oggetto di una esenzione (i) dalla disciplina relativa al diritto di accesso di terzi (di seguito: TPA), (ii) dalla normativa sulla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione della capacità di interconnessione, (iii) dalla normativa tariffaria e (iv) dalla normativa relativa alla separazione proprietaria;
- al comma 2, che in casi eccezionali, l'esenzione possa essere concessa a interconnettori in corrente alternata a condizione che i costi e i rischi dell'investimento in questione siano particolarmente elevati se confrontati con i costi e i rischi normalmente sostenuti per il collegamento, in corrente alternata, di due sistemi di trasmissione nazionali adiacenti;
- ai sensi del predetto articolo 63, comma 1, per il rilascio di un'esenzione devono essere rispettate, tra l'altro, le seguenti condizioni:
 - a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
 - b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non sarebbe effettuato senza la concessione di una esenzione:
 - c) l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - d) sono imposti dei corrispettivi agli utenti di tale infrastruttura;
 - e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore;
 - f) l'esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
- ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del predetto regolamento (UE) 2019/943, l'esenzione è concessa, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione nazionali, fatta salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal comma 6 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un'altra amministrazione, che è tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
- il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che:
 - nel decidere di concedere un'esenzione, si tenga conto anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura;
 - prima di concedere un'esenzione le autorità di regolamentazione decidano le regole ed i meccanismi di gestione e assegnazione della relativa capacità;



- ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del citato regolamento, le autorità di regolamentazione interessate da una richiesta di esenzione devono raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorità di regolamentazione, in assenza del quale la decisione in merito è assunta da ACER;
- l'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 prevede, altresì, che i criteri di valutazione, ai fini del riconoscimento di un'esenzione, tengano conto della finalità di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
- l'articolo 39, del decreto legislativo 93/11, prevede, infine, che il diritto al rilascio dell'esenzione sia in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 18 dicembre 2019, la società AAE ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di esenzione dal disposto:
 - dell'articolo articolo 16, comma 6, del regolamento (CE) 714/2009, sostituito, a partire dal 1 gennaio 2020, dall'articolo 19, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943, relativo alla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione;
 - dell'articolo 9 della Direttiva 2009/72/CE, sostituito, a partire dall'1 gennaio 2020, dall'articolo 43 della Direttiva (UE) 2019/944, relativo alla disciplina in materia di *unbundling*, qualora ritenuto necessario dallo stesso Ministero;
- l'esenzione di cui al precedente punto è richiesta dalla società AAE per una capacità non inferiore al [omissis] della NTC (Net Transfer Capacity) aggiuntiva sul confine tra Austria e Italia che sarà attribuibile all'interconnessione e per un periodo non inferiore a [omissis] anni [omissis] a TERNA e APG (per la parte giacente rispettivamente sul territorio italiano e austriaco) al termine del periodo di esenzione;
- ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del regolamento (UE) 2019/943, la richiesta di esenzione, trasmessa con la comunicazione 18 dicembre 2019 dalla società AAE, è stata ricevuta dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 24 dicembre 2019 e dal regolatore austriaco E-Control in data 20 dicembre 2019;
- con lettera 5 febbraio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato all'Autorità la suddetta istanza di esenzione predisposta ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943, dell'art. 1-quinquies, comma 6, del d.l. 239/2003 e s.m.i. e del decreto ministeriale 21 ottobre 2005, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 63, comma 7, del regolamento (UE) 2019/943, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea e ad ACER la richiesta di esenzione con la lettera 14 febbraio 2020;



• al fine di addivenire ad una posizione congiunta in merito all'istanza di esenzione, l'Autorità ha avviato una collaborazione con E-Control.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso dell'istruttoria è emerso che APG non potrà pianificare nel breve periodo
 gli interventi necessari per la realizzazione della sottostazione di connessione
 dell'interconnector Somplago Würmlach, permettendo l'entrata in esercizio
 dell'interconnessione in oggetto soltanto a partire dal [omissis] e non dal [omissis]
 come era stato ipotizzato dalla società AAE nell'ambito delle proprie valutazioni;
- con comunicazione 5 giugno TERNA ha trasmesso le stime, effettuate con APG, dei valori della Net Transfer Capacity (NTC) che la nuova interconnessione renderebbe disponibile sulla frontiera austriaca, nella direzione Austria Italia e nella direzione Italia -Austria suddivisi in quattro periodi temporali (winter-peak, winter-offpeak, summer-peak, summer-offpeak) rappresentativi del possibile stato di esercizio del sistema nel corso dell'anno;
- con comunicazione 1 luglio 2020, la società AAE ha segnalato, argomentandole, le ragioni per le quali ritiene che le stime dei valori della NTC effettuate dai TSO risultino eccessivamente conservative rispetto ai valori derivanti da proprie valutazioni;
- con la comunicazione 30 luglio 2020, preso atto delle stime dei valori della NTC effettuate dai TSO, la società AAE ha avanzato richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico e a E-Control di prendere in considerazione l'introduzione, nella decisione sulla richiesta di esenzione, di uno o più meccanismi di mitigazione del rischio al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'investimento;
- conseguentemente, è emersa la necessità di approfondire le valutazioni in merito alla metodologia utilizzata per il calcolo della NTC e in particolare l'opportunità di indagare le differenze tra la metodologia applicata dai TSO e la metodologia di calcolo della capacità ai sensi del regolamento CACM di cui alla deliberazione 323/2020/R/eel;
- pertanto, con lettera 28 settembre 2020, l'Autorità, in coordinamento con E-Control ha invitato i TSO ad effettuare le simulazioni anche sulla base di tale metodologia al fine di acquisire maggiori elementi in merito alla più corretta valutazione della capacità incrementale che la linea permetterà di realizzare;
- con comunicazione 3 novembre 2020 e con la seconda comunicazione 23 dicembre 2020 i TSO hanno informato l'Autorità e E-Control rispetto agli esiti degli approfondimenti metodologici effettuati in base ai quali è stato concluso che la metodologia di calcolo della capacità ai sensi del regolamento CACM mal si presta a valutazioni della NTC di lungo termine. Sempre secondo i TSO, anche qualora fosse applicata, tale metodologia porterebbe a risultati molto dipendenti dalle ipotesi sottostanti e quindi con il rischio di fornire dei range di NTC poco significativi per le valutazioni sulla bontà dell'investimento della società AAE



- anche in ragione della notevole distanza temporale tra l'effettuazione del calcolo e l'entrata in esercizio attesa della linea;
- con la prima comunicazione 23 dicembre 2020, la società AAE ha trasmesso all'Autorità il business plan dettagliato dell'*interconnector* Somplago – Würmlach che per errore non era stato incluso nella documentazione iniziale dell'istanza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità e E-Control hanno predisposto il documento "Somplago (IT) Würmlach (AT) Exemption Application Joint Opinion of the National Regulatory Authorities ARERA and E-Control" (di seguito: Opinion) allegato alla presente deliberazione (Allegato A) contenente la posizione condivisa dell'Autorità e di E-Control in merito all'istanza di esenzione presentata dalla società AAE;
- la proposta di *Opinion* è suddivisa in tre parti:
 - Parte 1) che fornisce una descrizione del progetto;
 - Parte 2) recante l'esame congiunto dell'Autorità e di E-Control sulla ammissibilità della richiesta di esenzione alla luce delle informazioni rese disponibili dal proponente e della Relazione tecnico-economica allegata alla stessa richiesta;
 - Parte 3) che contiene la valutazione congiunta dell'Autorità e di E-Control in merito all'istanza di esenzione, concessa dalla disciplina di cui all'articolo 19, comma 2, del regolamento (UE) 2019/943 e dall'articolo 43 della Direttiva 2019/944/UE, nonché le relative condizioni imposte ai fini del rilascio di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 63 del suddetto regolamento.

RITENUTO CHE:

- il diverso impatto, in termini di benefici attesi, che l'investimento comporta per il sistema italiano e per il sistema austriaco può giustificare una non perfetta analogia delle misure regolatorie individuate nella *Joint Opinion*;
- il differimento all'anno [omissis] della possibile entrata in esercizio dell'*interconnector* Somplago Würmlach rende particolarmente incerta la previsione della capacità di interconnessione incrementale effettivamente attribuibile all'investimento;
- la stima di capacità effettuata dai TSO rappresenti la miglior stima sulla quale basare le valutazioni di redditività attesa dell'investimento in funzione della possibile durata di esenzione, ma che tuttavia sia opportuno che la capacità effettivamente concessa in esenzione dal momento dell'entrata in esercizio dell'interconnector Somplago – Würmlach, venga determinata, congiuntamente alla totale capacità disponibile sulla frontiera settentrionale italiana, sulla base delle metodologie di calcolo adottate dai regolatori ai sensi del regolamento



- CACM e del regolamento FCA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto 21 ottobre 2005;
- sia opportuno consentire alla società AAE di richiedere ai TSO un ricalcolo della stima di capacità che l'*interconnector* Somplago Würmlach renderà disponibile una volta entrato in esercizio al fine di ottenere elementi utili ad assumere la decisione finale di investimento;
- sia opportuno concedere l'esenzione nei termini riportati nella proposta di *Joint Opinion*, Parte 3, e in particolare che:
 - a) debba essere accolta la richiesta di esenzione dall'articolo 19, commi 2 e 3, del Regolamento (UE) 2019/943;
 - b) debba essere rilasciata, sulla base della normativa europea, l'esenzione anche dall'articolo 43 della Direttiva 2019/944/UE;
- considerate le informazioni fornite dalla società AAE, nonché le valutazioni fornite da TERNA e APG e i successivi approfondimenti condotti dall'Autorità e E-Control sia opportuno che il rilascio dell'esenzione sia vincolato ad alcune specifiche condizioni indicate nella *Joint Opinion* e in particolare che:
 - al fine di tenere in considerazione l'impatto sul business plan dei valori previsionali della NTC forniti dai TSO, sia opportuno prevedere un periodo di esenzione pari a 12 anni e per una quota significativa della NTC incrementale resa disponibile dall'*interconnector* Somplago Würmlach a seguito dell'entrata in esercizio così da consentire un'equa remunerazione del capitale investito;
 - la quota della NTC incrementale di cui al precedente punto debba intendersi pari al [omissis] della quota attribuibile al sistema italiano (che per i primi [omissis] di esercizio non potrà essere inferiore al valore oggi stimato dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto 21 ottobre 2005) e [omissis] della quota attribuibile al sistema austriaco;
 - qualora dovessero emergere dei risparmi sui costi di investimento previsti dal proponente nella istanza di esenzione, essi saranno equamente (50% 50%) suddivisi tra la società AAE e i gestori di rete italiano e austriaco secondo le modalità operative indicate nella *Joint Opinion*, e saranno impiegati in linea con le previsioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943;
 - la capacità resa disponibile dall'*interconnector* Somplago Würmlach sarà offerta al mercato sulla base delle regole esistenti e approvate dall'Autorità e i relativi proventi derivanti dall'allocazione saranno trasferiti alla società AAE;
 - gli accordi commerciali relativi al trasferimento dei proventi dell'allocazione della capacità saranno definiti da un contratto commerciale che verrà sottoscritto dalla società AAE e dai TSO. Una copia dello schema del contratto commerciale sarà preventivamente inviata all'Autorità, per approvazione, e a E-Control;
 - in Austria e in Italia l'*interconnector* Somplago Würmlach sarà gestito da un punto di vista operativo seguendo le indicazioni dei TSO che



potranno fare affidamento sulla società AAE per l'attività quotidiana di esercizio e manutenzione. A tal fine, la società AAE e i TSO stipuleranno uno specifico contratto tecnico operativo che disciplini le modalità per operare e mantenere efficacemente l'*interconnector*. Una copia dello schema del contratto tecnico operativo sarà preventivamente inviata all'Autorità, per approvazione, e a E-Control;

- ai sensi dell'articolo 63, comma 8, del regolamento (EU) 2019/943, l'esenzione perderà i propri effetti due anni dopo la sua adozione qualora la costruzione dell'*interconnector* Somplago Würmlach non sia cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora l'*interconnector* non sia ancora operativo (salvo proroghe da concedersi caso per caso sulla base di esigenze motivate e non dipendenti dal proponente);
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l'unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, è opportuno prevedere che al termine dell'esenzione la proprietà dell'*interconnector* Somplago Würmlach ricadente in territorio italiano sia trasferita a Terna secondo le modalità identificate nella *Joint Opinion*;
- eventuali misure regolatorie ulteriori volte a mitigare il rischio di investimento da parte della società AAE non permetterebbero di rispettare i parametri di rischiosità dell'investimento richiesti dalla normativa europea ai fini del rilascio dell'esenzione;
- sia pertanto opportuno adottare in accordo con E-Control il testo della *Joint Opinion*

DELIBERA

- 1. di approvare il documento "Somplago (IT) Würmlach (AT) Exemption Application Joint Opinion of the National Regulatory Authorities ARERA and E-Control", nella versione allegata alla presente deliberazione (<u>Allegato A</u>);
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a E-Control e ad ACER;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento, a valle della verifica con la società Alpe Adria Energia s.r.l. riguardo la confidenzialità delle informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 febbraio 2021

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini